

BELLEZZE NATURALI

T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 29-01-2013, n. 109

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2012, proposto da:

Vittoria s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Scillitani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Francesco Crispi n.14;

contro

Provincia di Foggia, Regione Puglia, Comune di Castelluccio dei Sauri, Comune di Ascoli Satriano, Comune di Ortona;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull'istanza per la valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano e Ortona;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Patrizia Ciorciari, per delega dell'avv. Marco Scillitani;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La società ricorrente chiede accertarsi l'illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull'istanza di valutazione di impatto ambientale, relativa al progetto di costruzione di un parco eolico nei Comuni di Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano e Ortona presentato il 24 febbraio 2012 e successivamente rettificato, giusta istanza depositata alla Provincia di Foggia il 1 marzo 2012 e inviata ai Comuni interessati a mezzo raccomandata il 23 marzo successivo.

Deduca la violazione dell'art.26 del D.Lgs. n. 152 del 2006, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di centocinquanta giorni.

Esponde di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.

Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso merita accoglimento.

Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall'art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.

Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l'interesse della società richiedente alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, avendo essa presentato specifica istanza alla Provincia al fine di realizzare il parco eolico progettato nei predetti comuni.

Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

L'obbligo, per l'Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.

Sussiste pertanto l'ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l'ente intimato si sia espressamente pronunciato sull'istanza di valutazione di impatto ambientale.

Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Per il caso di persistente inadempienza, si nomina sin d'ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Aree protette della Provincia B.A.T., con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dipendente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell'Amministrazione intimata. Il relativo compenso è posto a carico della Provincia di Foggia e sarà liquidato su documentata istanza del commissario.

Vanno, altresì, poste a carico della Provincia di Foggia le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto della contemporanea pendenza di identico ricorso.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all'adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all'istanza presentata dalla ricorrente, per la valutazione di impatto ambientale in ordine alla realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano e Ortona.

Nomina quale commissario ad acta il Dirigente Settore Ambiente, Energia, Aree protette della Provincia B.A.T., con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dipendente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.

Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00) oltre contributo unificato, i.v.a., c.a.p. nonché al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
